

Come comportarsi durante scrutini ed esami.

1- GUIDA PER GLI SCRUTINI

L'intelaiatura della struttura scolastica dell'ora di religione nelle scuole pubbliche è ancora regolata dalla L. n. 824 del 5.6.1930, in cui, l'art. 4 recita: *"Per l'insegnamento religioso, in luogo di voti e di esami viene redatta a cura dell'insegnante e comunicata alla famiglia una speciale nota, da inserire nella pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae"*.

La CM n. 117 del 23.9.1930 applicativa della suddetta legge specifica, a proposito della nota da inserire nella pagella, che questa deve essere inserita *"negli altri simili documenti scolastici, nei quali si attese il profitto di ogni altro insegnamento"*.

Nel 1987, le CC.MM. n. 11 del 21.1.87 e n. 156 del 23.5.87 ricordano che il pagellino di religione *"... oltre a recare per ciascun trimestre o quadrimestre firma insegnante et timbro scuola, debent essere vistate da capo d'istituti aut docente delegato..."*; la seconda, rispondendo a quesiti, precisa *"che in scuola istruzione secondaria superiore prospetti relativi at risultati scrutini finali da affiggere in albo istituti debent contenere apposito spazio, dopo quello riservato at disciplina religione, per attività..."*.

E' inutile ricordare che la mancata partecipazione dell'IdR alla valutazione degli alunni che si sono avvalsi di R.C. *invalida lo scrutinio*, così come previsto dagli artt. 1 e 3 e 31 dell'OM n. 80 del 9.3.1995, integrata dall'OM n. 117 del 22.3.1996, dai quali si evince che i Consigli di Classe (=C.d.C.) sono perfetti solo in presenza di tutti gli insegnanti, compreso naturalmente l'IdR.

- *In riferimento ad un'eventuale votazione in seno al C.d.C., cioè se l'IdR deve votare o no e se il suo voto è valido o meno*, l'ultimo comma del punto 2.7 del DPR 202 del 23.6.1990 con molta chiarezza afferma che *"nello scrutinio finale, ..., il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale"*, quindi vota.

Ora, cerchiamo di capire se il voto vale o non vale.

Il TAR di Puglia-Lecce con sentenza n. 5 del 5.1.1994, il TAR della Sicilia-Catania con ordinanza n. 2307 del 19.9.1995 e il Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA) per la regione Sicilia con ordinanza n. 130 del 24.2.1996 e la sentenza n. 1089/99 del TAR della Toscana hanno affermato che il voto espresso dall'IdR vale *"nel senso che il voto del docente di religione, ove determinante, si trasforma in giudizio motivato, ma senza perciò perdere il suo carattere decisionale e costitutivo della maggioranza"*, quindi, è necessario solo in questo caso che l'IdR trascriva sul registro dei verbali il suo giudizio in modo articolato.

- Se qualche D.S. non si comporta come la norma prevede, è sufficiente che l'IdR faccia mettere a verbale che lui si dissocia dalla decisione adottata dal C.d.C. e che quindi impugnerà l'atto del C.d.C. per vizio di legittimità.

Nel malaugurato caso che tutto questo dovesse avvenire, l'IdR dovrà avvisare il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, l'Ufficio Scuola della Diocesi competente e, relativamente alla eventuale contestazione giuridica, l'Organizzazione Sindacale a cui appartiene il docente, perché lo scrutinio verrà sicuramente rifatto.

2. GUIDA PER QUANDO IL VOTO DELL'IdR È DETERMINANTE.

Quando il C.d.C non è unanime nel deliberare il passaggio o meno alla classe successiva o, magari, l'ammissione agli esami, è obbligato a deliberare votando in modo palese e non segretamente.

Il C.d.C. può essere formato da un numero di docenti pari o da un numero di docenti dispari.

a) Immaginiamo un C.d.C. formato da **otto** insegnanti, compreso naturalmente anche il D.S., quindi un C.d.C. pari.

Immaginiamo che votano 4 per l'ammissione alla classe successiva (o all'esame) e 4 votano per la non-ammissione. Siccome la norma prevede che, in caso di parità, il voto del D.S. vale doppio, se il D.S. ha votato per l'ammissione, l'alunno verrà ammesso, perché il risultato non è più 4 e 4, bensì 5 per l'ammissione e 4 per la non-ammissione.

Chiaramente, solo nei casi di parità il voto del D.S. vale doppio. Quindi, *in tutti i C.d.C. pari, il voto dell'IdR non è mai determinante.*

b) Immaginiamo, ora, un C.d.C. formato da **nove** persone, compreso il D.S., quindi dispari, e si voti nel modo seguente: 5 per l'ammissione (alla classe successiva o all'esame), 4 per la non-ammissione e l'IdR voti per la non-ammissione; il voto dell'IdR è ancora non determinante e quindi non succede niente.

c) Immaginiamo, ora, un C.d.C. formato da **nove** persone, compreso il D.S. e la votazione sia la seguente: 5 votano per l'ammissione e 4 per la non-ammissione, però l'IdR ha votato per l'ammissione.

E' facile intuire che il voto dell'IdR è *determinante*, perché, al di là del fatto se sia stato il primo o l'ultimo a votare, con il suo voto si è avuto il risultato. A questo punto entra in gioco il comma 2.7 del DPR n. 202 del 23.6.1990 che recita: "Gli insegnanti incaricati di religione fanno parte della componente docenti negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento. Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale"

E, quindi, solo in questo caso, l'IdR dovrà motivare a verbale il giudizio dell'alunno in questione.

E' questa la giusta interpretazione della norma sopracitata. Alcuni interpretano tale norma nel senso di escludere dal computo dei voti quello dell'IdR. La norma richiede solo che il voto dell'IdR sia motivato con un giudizio che viene trascritto a verbale.

*A conferma di ciò, si ricorda che tutta la giurisprudenza ha affermato che il voto dell'IdR **vale sempre**, e soltanto quando è determinante va motivato a verbale.*

3. GUIDA PER GLI ESAMI DI STATO DELLA SCUOLA SEC. DI 1° GRADO.

Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione nelle scuole statali e paritarie, qualcosa è cambiato. Cerchiamo di evidenziare le novità più rilevanti.

Con la CM n. 28 del 15.3.2007, il MPI ha emanato disposizioni in merito ai nuovi esami di Stato.

Detta CM, oltre a confermare quanto già detto con la nota del 31.8.2005 e con la nota del 10.11.2006, rende noto che la prevista predisposizione di prove da parte dell'INVALSI per l'esame conclusivo del primo ciclo, di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) del DL n. 286/2004, è stata infatti annullata dall'art. 3 della L. n. 1 del 11.1.2007.

Questo significa che è stata confermata l'esclusiva competenza delle commissioni esaminatrici nel predisporre tutte le prove di esame.

a) Però, prima di procedere ad analizzare le novità previste dalla CM n. 28/07 a proposito degli esami di Stato, vorrei riprendere quanto detto dal Ministero con la nota del 10.11.2006.

Infatti, con questa Nota viene precisato *come procedere per la certificazione e per la definizione delle competenze da certificare.*

E' bene evidenziare, prima di tutto, come, con la suddetta Nota, il Collegio dei Docenti ritorni ad essere parte attiva nella definizione delle competenze da certificare. Il Collegio, quindi, non più destinatario di soluzioni venute da lontano, ma promotore di percorsi educativi e didattici.

La centralità di quest'organo collegiale, da tutti invocata negli anni passati, ci permette di affrontare il tema della valutazione e, soprattutto, della certificazione delle competenze, con molta libertà e con molto realismo.

Per la valutazione, la Nota chiarisce come predisporre la scheda di valutazione. Infatti, leggiamo: *"Pertanto, le istituzioni scolastiche del primo ciclo, nel rispetto e nell'esercizio della loro autonomia, previa delibera del collegio dei docenti, provvederanno, nel corrente anno scolastico, a predisporre la scheda di valutazione garantendo, comunque, pur nella flessibilità del modello adottato, la valutazione degli apprendimenti conseguiti nelle diverse discipline, ivi compresi*

gli insegnamenti o attività facoltativo-opzionali, e del comportamento degli alunni".

La scheda di valutazione, che ogni scuola dovrà predisporre, avrà almeno tre caratteristiche:

1. Verrà deliberata dal Collegio dei docenti;
2. Dovrà tener presente gli apprendimenti di *tutte le discipline e di tutte le attività facoltative opzionali*;
3. Dovrà obbligatoriamente tener presente il comportamento degli alunni.

La scheda, che ogni Collegio predisporrà, dovrà obbligatoriamente contenere degli spazi per la valutazione degli insegnamenti facoltativi e/o opzionali, e dovrà inoltre contenere spazi anche per il comportamento.

Il Collegio, quindi, dovrà deliberare necessariamente su come la scheda verrà articolata, affinché essa contenga la valutazione di tutti gli apprendimenti conseguita dagli alunni, sia in tutte le discipline che nelle varie attività scelte.

Ad evitare ogni equivoco, si vuole ricordare anche qui che, per la privacy, il MIUR, con nota del 16.6.2004, prot. 10642, ha affermato che *"... la materia 'religione cattolica', dal momento in cui viene richiesto l'insegnamento, assurge al medesimo rango delle altre discipline concorre, quindi, sebbene mediante formulazione di giudizio e non di voto, alla valutazione globale e finale del profitto degli alunni..."*.

Si aggiunga a tutto questo che il Garante della privacy, in data 3.12.2004 ha così dichiarato: *"Non è vero che i voti scolastici devono restare segreti, non è vero che gli studenti devono nascondere la propria fede religiosa, non è vero che i risultati degli scrutini devono rimanere clandestini... Il necessario rispetto della volontà di ciascuno di mantenere riservato alcune informazioni sulla propria persona, infatti, non va confuso con la libertà, costituzionalmente protetta, di ognuno di manifestare liberamente le proprie convinzioni, anche in natura religiosa"*.

Sintetizzando, ed esprimendo una logica conseguenza, si può dire, in conclusione, questo: *ogni Collegio ha la possibilità di articolare gli spazi della scheda nel modo che ritiene opportuno, inserendo nella stessa tutte le discipline, sia quelle curricolari, non esclusa quindi l'IRC, ed anche quelle facoltativo-opzionali.*

b) Vediamo, ora, di analizzare le novità previste dalla CM n. 28 del 15.3.2007 a proposito degli esami di Stato.

A scanso di equivoci, la CM afferma con chiarezza che *"Per tale adempimento il computo della frequenza dovrà essere, pertanto, attuato con riferimento all'orario complessivo delle attività e degli insegnamenti obbligatori e facoltativo-opzionali"*.

Questo significa che l'alunno potrà essere scrutinato solo se *"la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10"*.

Ma cosa dicono questi due commi dell'art. 10 del DL n. 59 del 10.2.2004?

1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto-dovere di cui all'art. 4, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nella scuola secondaria di primo grado, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie, di cui all'art.3, comma 1, ed alle conseguenti intese, è di 891 ore, oltre a quanto previsto al comma 2.

2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, organizzano, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attività e insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, e con la prosecuzione degli studi del secondo ciclo, per ulteriori 198 ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi e la cui frequenza è gratuita. Gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie hanno esercitato l'opzione. Le predette richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.

Questo significa che l'orario annuale, che l'alunno dovrà frequentare, è comprensivo anche delle ore di religione.

E' sul parametro delle 957 ore che si calcola la percentuale delle ore che l'alunno dovrà frequentare per essere scrutinato. Il DL n. 59 del 19.2.2004 recita: "Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10".

Quindi, l'alunno dovrà frequentare la scuola per almeno 718 ore all'anno, perché 718 ore equivalgono a tre quarti di 957.

Si badi bene: non si parla di giorni, ma di ore.

Vediamo la ricaduta di questa nuova organizzazione sulla scelta dell'ora di IRC.

- Chi non si avvale dell'IRC può scegliere, secondo la CM n. 122 del 9.5.1992, le seguenti possibilità: 1. Attività didattiche e formative, 2. Attività di studio e/o di ricerca con assistenza di personale docente, 3. Libera attività di studio e/o di ricerca senza assistenza di personale docente, 4. Non frequenza della scuola nelle ore di Insegnamento della Religione Cattolica.

Questo significa che chi ha scelto la possibilità 1., la possibilità 2., la possibilità 3., avrà come monte ore annuale 957 ore.

- Chi, invece, sceglie l'uscita dalla scuola non avrebbe un monte ore annuale di 957, ma di 924, perché 957 meno 33 è uguale esattamente a 924.

L'alunno, quindi, che decide di uscire dalla scuola, sarebbe scrutinato tenendo conto soltanto di 693 ore annuali su 924.

E, allora, come la mettiamo con il DL che stabilisce come monte ore annuale il parametro di 957 ore? E soprattutto come fare raggiungere a chi esce dalla scuola il numero di ore mancanti?

La CM al punto 3 del paragrafo "ATTIVITA' PRELIMINARI ALL' ESAME": "... confermata l'importanza della relazione finale del consiglio di classe, in cui sono presentati le attività e gli insegnamenti effettivamente svolti, le linee didattiche seguite, gli interventi effettuati – compresi quelli eventuali di sostegno e di integrazione – e la sintesi di quanto la programmazione educativa e didattica, impostata nel triennio, ha via via ipotizzato, verificato e vagliato".

Questo significa che l'IdR si preoccuperà di consegnare al coordinatore di classe la sua relazione finale disciplinare, affinché questa venga poi tenuta in considerazione per la stesura della "relazione finale del consiglio di classe".

4. GUIDA PER GLI ESAMI DI STATO.

Con l'OM n. 26 del 15.3.2007, prot. n. 2578, confermata dall'OM n. 30 del 10.3.2008, finalmente si fa chiarezza sul ruolo e sul compito degli IdR nell'attribuzione del *credito scolastico*.

Infatti, al comma 13 dell'art. 8, intitolato *credito scolastico* di detta OM, si legge: "I docenti che svolgono l'insegnamento della Religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del Consiglio di Classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. Analoga posizione compete, in sede di attribuzione del credito scolastico, ai docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attività medesime".

Questo significa che nessuno può mettere a tacere gli IdR nei C.d.C. quando bisognerà attribuire il credito agli alunni che si sono avvalsi dell'IRC, anzi questi sono obbligati a dare il proprio contributo.

Ma chiarezza maggiore è stata fatta al comma n. 14, che recita: "L'attribuzione del punteggio, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto, oltre che degli elementi di cui all'art. 11, comma 2, del DPR n. 323 del 23.7.1998, del giudizio formulato dai docenti di cui al precedente comma 13 riguardante l'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica ovvero l'attività alternativa e il profitto che ne ha tratto, ovvero di altre attività, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, purché certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima. Nel caso in cui l'alunno abbia scelto di assentarsi dalla scuola per partecipare ad iniziative formative in ambito extrascolastico, potrà far valere tali attività come crediti formativi se presentino i requisiti previsti dal DM n. 49 del 24.2.2000".

Questo significa, ancora, che il C.d.C., al fine di stabilire il credito scolastico, deve prendere in considerazione oltre "l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi (cfr. comma 2 dell'art. 11 del DPR n. 323 del 23.7.1998) anche il giudizio formulato dall'IdR, riguardante

non solo l'interesse, con il quale l'alunno ha seguito questa disciplina, ma anche il profitto che ne ha tratto.

Come si nota chiaramente, il C.d.C. dovrà attribuire il credito scolastico non solo agli avvalentesi e a chi ha scelto l'attività alternativa, ma anche a chi ha scelto lo studio assistito e non.

Ma il fatto nuovo è che allo studente che ha scelto "l'ora del nulla", cioè la non frequenza della scuola nelle ore di RC, il C.d.C. *può attribuire il credito formativo e non il credito scolastico*, se l'attività presentata dall'alunno ha tutti i requisiti previsti per ottenere tale riconoscimento.

Vediamo, allora, quanto il Regolamento dice a proposito del *Credito scolastico* e del *Credito formativo*.

Per il Credito scolastico (DPR n. 323 del 23.7.1998), l'art. 11 chiarisce che *"Il C.d.C. attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un apposito punteggio per l'andamento degli studi, denominato credito scolastico. La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico che [...] si aggiunge i punteggi riportati dai candidati nelle prove di esame scritte e orali. [...] Il punteggio di cui al comma 1 esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell'anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche l'assiduità della frequenza scolastica, [...] l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari e integrative ed eventuali crediti formativi".*

Per il Credito formativo, l'art. 12 prevede che *"Ai fini previsti dal presente regolamento, il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui riferisce l'esame di Stato; la coerenza, che può essere individuata nell'omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni e per i candidati esterni, rispettivamente, dai consigli di classe e dalle commissioni d'esame".*

E' importante, a questo punto, richiamare alcune norme che prevedono passaggi importanti prima dell'attribuzione del credito scolastico.

Lo scrutinio finale, fino all'a.s. 1993/1994, è stato normato dall'OM n. 395 del 23.2.1991. A partire dall'a.s. 1994/1995, questo atto importantissimo di fine anno è stato regolato da un nuovo ordinamento giuridico e, precisamente, dall'OM n. 80 del 9.3.1995 e successive integrazioni. Le innovazioni non sono state poche e di poco conto. Un solo esempio (chi vorrà, potrà leggere il testo personalmente andando sul sito del MIUR): i poteri del C.d.C., per esempio, risultano sensibilmente affievoliti, perché *"il collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini, al fine di assicurare omogeneità di comportamento dei singoli consigli di classe"* (cfr. art.12, comma 2 dell'OM 80/95).

A questo punto, mi sembra opportuno stendere un *promemoria* per gli IdR, affinché, *durante gli scrutini finali*, tutto avvenga secondo quanto prevedono le norme.

1.- Il primo momento è dato dalla convocazione del collegio dei docenti che dovrà stabilire i criteri generali e gli indici che permetteranno di definire una *"insufficienza grave"*. I parametri valutativi per gli scrutini dovranno essere deliberati da ogni C.d.C.

2.- Durante lo scrutinio, il C.d.C., dopo aver preso in esame la posizione dei singoli alunni, valuterà se vi siano situazioni di apprendimento sufficiente o meno.

3.- Per gli alunni che presentano sufficienza in tutte le discipline, il C.d.C. delibererà il passaggio alla classe successiva, assegnando un voto, per ogni disciplina, non inferiore a 6/10.

4.- Il C.d.C. prenderà in esame gli alunni che presentino insufficienze "non gravi in una o più discipline" e, se li terrà in condizione di seguire proficuamente gli studi, delibererà il passaggio alla classe successiva. Solo a questo punto, il C.d.C. assegnerà il voto che, comunque, non dovrà essere inferiore ai 6/10 per ogni singola disciplina.

5.- Il C.d.C. delibererà il 'non passaggio' alla classe successiva solo per gli alunni che si trovino nelle seguenti condizioni:

- Chi presenta insufficienze "gravi" anche soltanto in una materia;
- L'alunno che presenti insufficienze "non gravi" in più discipline e il C.d.C. non lo ritenga in condizione di seguire proficuamente gli studi.

6.- Ricordo che, quando la deliberazione per il passaggio alla classe successiva non viene adottata all'unanimità, ma a maggioranza, *il voto dell'IdR ha la stessa efficacia di quello degli altri insegnanti*. (Vedi i su citati pronunciamenti dei vari TAR).

Con l'OM n. 26 del 15.3.2007 e con il comma 13 e 14 dell'art. 8 in modo particolare, *vengono precisate le modalità con cui l'insegnamento della religione cattolica partecipa alla determinazione del credito scolastico*.

Le possiamo così sintetizzare:

1. Elaborazione della media aritmetica calcolata sulla base dei voti conseguiti dall'alunno in tutte le discipline, tranne l'IRC.

2. Individuazione e collocazione in una delle bande di oscillazione indicate nelle tabelle allegate al Regolamento.

3. Il C.d.C., al fine di stabilire il credito scolastico, prende in considerazione *"l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi"* e il giudizio formulato dall'IdR, riguardante non solo l'interesse con il quale l'alunno ha seguito questa disciplina, ma anche il profitto che ne ha tratto.

Fac-simile di tabella di credito scolastico.

Cognome alunno	Media aritmetica dei voti	Assiduità alla frequenza	Dialogo educ.	Attività Complem	Ins. Religione Cattolica	Credito Formativo	Eventuale debito scol.

5. IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Alla commissione degli esami di Stato deve essere consegnato il documento elaborato dal Consiglio di classe entro il 15 maggio (art.6 dell'O.M. 44 prot.3446 del 5 maggio 2010, art. 6 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011) relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso.

In esso vengono illustrati i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti ed ogni altro elemento ritenuto utile per lo svolgimento degli esami. Prima della elaborazione del testo definitivo del Documento. I consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte ed osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori, facenti parte dei consigli stessi.

Il docente di religione, quale membro del consiglio di classe, ha l'obbligo di contribuire alla stesura del Documento, in particolar modo per la parte inerente all'azione educativa e didattica realizzata durante l'anno scolastico (O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 6 n.1; O.M. n.29 del 13 febbraio 2001; O.M. n.43 dell'11 aprile 2002; O.M. n.21 del 9 febbraio 2004; OM n.32 del 21 febbraio 2005; O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007; O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008, art. 6 dell'O.M. n. 40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009; art. 6 dell'O.M. n.44 prot. 3446 del 5 maggio 2010; art. 6 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011).

Il docente di religione interviene anche nei casi in cui abbia attuato iniziative i cui contenuti siano riferibili all'esame di Stato, e interviene sempre nella fase in cui si descrive il livello di partecipazione degli alunni, ai sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti (O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 6 n.5; O.M. n.29 del 13 febbraio 2001; O.M. n.43 dell'11 aprile 2002; O.M. n.21 del 9 febbraio 2004; OM n.32 del 21 febbraio 2005; O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007; O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008; O.M. n. 40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009; O.M. n.44 prot. 346 del 5 maggio 2010; O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011).

Gli atti di culto nella scuola

E' bene chiarirsi a proposito degli atti di culto nella scuola, dato che può succedere che avvengano delle richieste.

Partiamo dalla normativa vigente, per concludere con alcune indicazioni pastorali sul tema.

Normativa vigente e pronunciamenti di organi giurisdizionali

La questione sullo svolgimento di atti di culto nella scuola è complessa, anche perché non esiste per essa una disposizione univoca. Essa va affrontata alla luce dei principi costituzionali tenendo conto di alcune specifiche disposizioni normative e di interventi di organi giurisdizionali.

- Il **principio supremo di laicità dello Stato**, espresso dagli artt. 2-3, 7-8, 19 e 20 Cost., risulta compatibile con la presenza dell'insegnamento religioso cattolico nella scuola pubblica e, anzi, ne costituisce un elemento importante in quanto evidenzia l'attitudine laica dello Stato-comunità, che "si pone a servizio di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini" e riflette l'identità storica e religiosa del paese (Corte Cost., sent. n. 203/1989); d'altra parte tale principio, nella sua valenza garantista, comporta altresì che "in nessun caso il compimento di atti appartenenti, nella loro essenza, alla sfera della religione possa essere l'oggetto di prescrizioni obbligatorie derivanti dall'ordinamento giuridico dello Stato" (Corte Cost., sent. n. 334/1996).

- Una circolare ministeriale del 13 febbraio 1992 (nota 13377/544/MS) ammise la **possibilità di far rientrare, su iniziativa e deliberazione conforme degli Organi Collegiali dei singoli istituti, eventuali atti di** (la celebrazione di una messa di inizio anno scolastico, le benedizioni pasquali e gli eventuali incontri degli alunni con il Vescovo, in occasione della visita pastorale) **nell'ambito delle iniziative culturali extrascolastiche di cui al DPR n. 416/1974**. La circolare fu impugnata davanti al TAR dell'Emilia Romagna, ma non è stata né annullata né ritirata.

Circolare 13/2/1992 n. 13377/544/MS

Circolare Ministeriale 13377/544/MS 13 febbraio 1992

Oggetto: Partecipazione degli alunni ad attività di carattere religioso

Continuano a pervenire quesiti concernenti:

a. *la partecipazione degli alunni a cerimonie religiose quali, ad esempio, la celebrazione della Messa all'inizio dell'anno scolastico o in occasione della Pasqua e la benedizione pasquale delle aule;*

b. *gli incontri delle scolaresche con i vescovi diocesani nell'ambito delle visite pastorali da essi effettuate.*

In proposito questo Ministero è dell'avviso che la partecipazione degli alunni ad atti di culto possa avvenire soltanto a seguito di specifiche deliberazioni assunte dai competenti organi di democrazia scolastica.

Si ritiene, pertanto, che il consiglio di circolo o di istituto, avvalendosi delle attribuzioni riconosciutegli dall'art. 5 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416, possa deliberare, con l'osservanza delle disposizioni ivi stabilite, di far rientrare la partecipazione a riti e cerimonie religiose tra le manifestazioni o attività extrascolastiche previste dalla lettera d) di tale articolo.

Analogamente si ritiene possa operarsi per quanto attiene alle visite pastorali del vescovo, le cui date di effettuazione dovranno, ovviamente, essere comunicate alla Curia con un congruo anticipo, così da poterne concordare in tempo utile le modalità con le istituzioni scolastiche interessate.

In ogni caso, la partecipazione degli alunni e dei docenti alle iniziative di cui sopra dovrà essere libera.

- **Il TAR dell'Emilia-Romagna**, in due pronunce successive (agosto 1992 e 7 giugno 1993), sostenne che le celebrazioni liturgiche non potrebbero in ogni caso rientrare fra le attività extrascolastiche e non possono aver luogo in orario scolastico. Tali pronunce si limitarono a sospendere e poi ad annullare due delibere di istituti scolastici che avevano applicato la circolare ministeriale, senza incidere su quest'ultima. Esse vanno comunque tenute presente.

- Due **Ordinanze del Consiglio di Stato** (391 e 392 del 23 marzo 1993), invece, hanno implicitamente **affermato la legittimità della Circolare Ministeriale** sulla base della sua natura meramente interpretativa della normativa vigente. Nel merito il Consiglio di Stato ha individuato la soluzione del problema nelle concrete modalità di organizzazione di tali attività, che devono **comunque garantire i diritti di libertà delle minoranze**, e pertanto ritenne illegittima una delibera scolastica che aveva disposto l'obbligo per gli alunni non avvalentesi dell'insegnamento della religione cattolica di restare in classe a compiere attività didattica durante lo svolgimento di cerimonie religiose del culto cattolico nell'ambito del plesso scolastico, poiché in questo modo veniva a condizionarne la libertà di scelta.

Ordinanza del Consiglio di Stato, sezione sesta, n. 391/1993 del 26.03.1993

(omissis)

Considerato che la nota del Ministero della Pubblica Istruzione n. 13377/544/MS del 13 febbraio 1992 è atto meramente interpretativo e pertanto dallo stesso non può derivare alcun pregiudizio ai ricorrenti in primo grado;

Richiamate le Sentenze della Corte Costituzionale n. 203 del 12 aprile 1989 e n. 13 del 14 gennaio 1991;

Ritenuto che la previsione contenuta nella deliberazione del Consiglio di circolo di Vergato n. 36 del 1° aprile 1992, nella parte in cui prevede l'obbligo per gli alunni per i quali non sia stata effettuata l'opzione per l'insegnamento della Religione cattolica di restare in classe a svolgere attività didattica, arreca pregiudizio alla libertà di astenersi dall'attività di carattere religioso;

P.Q.M. accoglie in parte l'appello e, in riforma dell'ordinanza impugnata:

a) respinge la domanda di sospensione della nota Ministeriale n. 13377/544/MS del 13 febbraio 1992;

b) conferma la sospensione della deliberazione del circolo di Vergato n. 36 del 1° aprile 1992 limitatamente alla parte in cui prescrive che agli alunni per i quali non sia stata effettuata l'opzione per l'insegnamento della Religione cattolica dovranno restare in classe a svolgere attività didattica durante l'attività di carattere religioso;

c) respinge per il resto la domanda di sospensione della delibera n. 36 del 1° aprile 1992.

Ordinanza del Consiglio di Stato, sezione sesta, n. 392/1993 del 26.3.1993

(omissis)

Considerato Che la nota del Ministero della Pubblica Istruzione n. 13377/544/MS del 13 febbraio 1992 è atto meramente interpretativo e pertanto dallo stesso non può derivare alcun pregiudizio ai ricorrenti in primo grado;

Considerato altresì che la delibera n. 31 del 12 maggio 1992 là dove prevede "di utilizzare una delle giornate a disposizione per le attività educative per consentire l'eventuale partecipazione ad una cerimonia religiosa di inizio e/o fine anno scolastico e l'accesso di un sacerdote per la benedizione pasquale, secondo modalità lasciate all'organizzazione dei singoli plessi, nel rispetto del diritto delle minoranze" non arreca pregiudizio alla libertà di astenersi dall'attività di carattere religioso per gli alunni per i quali non sia stata effettuata l'opzione per l'insegnamento della Religione cattolica.

P.Q.M. accoglie l'appello in epigrafe.

- **Alcune Intese tra lo Stato italiano e altre confessioni religiose** prevedono la seguente disposizione: "in ogni caso non possono essere richiesti agli alunni pratiche religiose o atti di culto" (l. n. 516/1988; l. n. 517/1988; l. n. 101/1989; l. n. 116/1995), confermando il carattere necessariamente non obbligatorio ma del tutto libero che deve assumere la partecipazione degli alunni ad eventuali atti di culto.

- **Il D.P.R. n. 567/1996** (Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche) prevede che le istituzioni scolastiche "definiscono, promuovono e valutano (...) **iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti**" (art. 1, co. 1), quest'ultime intese come "occasioni extracurricolari per la crescita umana e civile" (art. 1, co. 3), attivate tenendo conto delle concrete "esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie" (art. 1, co. 2-3). A richiesta degli studenti la scuola può poi destinare, sulla base della disponibilità dei docenti, un "determinato numero di ore, oltre l'orario curricolare, per l'approfondimento di argomenti anche di attualità che rivestono particolare interesse" (art. 1, co. 4). Tali iniziative "si svolgono in orari non coincidenti con quelli delle lezioni" (art. 2, co. 3), cioè in orario non curricolare ma non necessariamente extrascolastico, e sono deliberate dal consiglio di circolo o di istituto, che "ne valuta la compatibilità finanziaria e la coerenza con le finalità formative dell'istituzione scolastica" (art. 4, co. 1). Per la realizzazione di tali iniziative è altresì previsto che "gli edifici e le attrezzature scolastiche sono utilizzati, anche in orari non coincidenti con quelli delle lezioni, nel pomeriggio nei giorni festivi, secondo le modalità previste dal consiglio di circolo o di istituto" (art. 2, co. 4).

Indicazioni pastorali

Siccome possono configurarsi diversi casi a seconda del fatto che gli atti di culto o le pratiche religiose (santa Messa in particolari circostanze, benedizioni pasquali, ecc.) rivolte agli studenti si svolgano nella scuola o fuori dalla scuola, in orario scolastico curricolare o fuori da tale orario, ecco diverse indicazioni in base alle diverse possibilità che si possono presentare, nel rispetto della normativa vigente:

- **ATTI DI CULTO NELLE SCUOLE IN ORARIO DI LEZIONE** (c.d. *curricolare*): sono da evitare, anche se fosse fatta salva la libertà di parteciparvi;

- **ATTI DI CULTO NELLA SCUOLA DURANTE L'IRC**: sono da evitare per rispettare il carattere culturale dell'IRC;

- **ATTI DI CULTO NELLA SCUOLA IN ORARIO EXTRACURRICOLARE** (prima delle lezioni, o durante l'intervallo o alla fine o in appositi spazi orari destinati ad iniziative integrative): possono essere richiesti e organizzati da associazioni di insegnanti, genitori e studenti su delibera del consiglio di circolo o di istituto;

- **ATTI DI CULTO FUORI DALLA SCUOLA IN ORARIO SCOLASTICO**: possono essere deliberati dal consiglio di istituto come attività extrascolastiche ex D.P.R. n. 416/1974 (eventualmente ritardando l'inizio delle lezioni; per es. Messa di inizio anno scolastico) fatta salva la libertà di parteciparvi o meno. In ogni caso l'iniziativa dovrebbe essere assunta dai genitori o studenti, che potrebbero peraltro optare per una semplice

comunicazione all'autorità scolastica giustificando l'assenza dalla lezione per chi vi partecipa;

- **ATTI DI CULTO IN LOCALI SCOLASTICI FUORI DALLA PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA:** sempre possibili, rispettando la delibera del consiglio di circolo o di istituto circa le modalità di utilizzo dei locali;

- **ATTI DI CULTO FUORI DALLA SCUOLA E DALLA PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA:** ovviamente sempre possibili. Il Consiglio di circolo o di istituto potrebbe deliberare di darne comunicazione all'interno della scuola e nelle singole classi.

- **ATTI DI CULTO NELLA SCUOLA PARITARIA CATTOLICA:** riferimento cardine è la legge 62/2000, che specifica, all'art. 3 *"Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curricolari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa"*. In altre parole, pur considerando che le famiglie e gli alunni nella scuola cattolica hanno preventivamente sottoscritto un piano dell'offerta formativa che esplicitamente manifesta un orientamento cattolico per quanto riguarda la proposta didattico-educativa, l'eventuale celebrazione di atti di culto deve considerare la libertà religiosa ed educativa della famiglia.

Adozione dei libri di testo

Le adozioni dei testi scolastici sono deliberate dal collegio dei docenti nella prima decade di maggio per tutti gli ordini e gradi di scuola.

Per l'anno scolastico 2011/2012 il Miur ha confermato, con la circolare n. 18 del 25 febbraio 2011, le disposizioni e i vincoli previsti dalle circolari n. 16 del 10 febbraio 2009 e n. 23 del 4 marzo 2010.

Ricordiamo quali sono i *vincoli previsti*:

(da cambiare, perché non è più così) 1. *La cadenza pluriennale* (ogni cinque anni per la scuola primaria e ogni sei per la scuola secondaria di I e di II grado) per l'adozione dei libri di testo.

2. *La non modificabilità delle scelte* da parte degli insegnanti e della scuola nell'arco dei due periodi previsti, "salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze".

Tali esigenze riguardano esclusivamente la "modifica di ordinamenti scolastici ovvero la scelta di testi in formato misto o scaricabili da internet", come previsto dall'articolo 1-ter della legge 24 novembre 2009, n. 167, di conversione del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134.

La restrizione della scelta ai libri di testo a stampa per i quali l'editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto per un quinquennio, fatta salva la possibilità per l'Editore di trasformare il medesimo libro di testo nella versione on line scaricabile da internet o mista. L'impegno quinquennale per l'Editore riguarda i testi editi dopo l'entrata in vigore della legge n. 169/2008, a decorrere dall'anno di pubblicazione (copyright).

La progressiva transizione ai libri di testo on line o in versione mista. A partire dall'anno scolastico 2012-2013, il collegio dei docenti adotterà esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet o mista.

3. *Il rispetto dei tetti di spesa* individuati per le scuole secondarie di I e di II grado.

A seguito dell'avvio la riforma della scuola secondaria di II grado, i collegi dei docenti, limitatamente alle adozioni per la prima classe della scuola secondaria di II grado, potranno valutare l'opportunità di confermare i testi già adottati ovvero di procedere a nuove adozioni, considerato che i testi in uso potrebbero non rispondere adeguatamente alle "Indicazioni Nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento per i licei" e alle "Linee Guida per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali", rese pubbliche successivamente alle adozioni medesime.

I collegi dei docenti, a seguito della recente pubblicazione del "Traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento della religione cattolica per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione", di cui al DPR 11 febbraio 2010, limitatamente alle classi di scuola primaria e secondaria di I grado, potranno confermare ovvero modificare le adozioni relative a tale insegnamento.

Restano confermati i prezzi di copertina dei testi per la scuola primaria, fissati con decreto ministeriale 28 luglio 2010, n. 63, mentre si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni in ordine ai tetti di spesa per l'intera dotazione libraria per la scuola secondaria di I e di II grado.

L'IRC NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA

A differenza della SS di 1° e 2° grado, dove la specifica competenza disciplinare di ciascun docente ha fatto introdurre un apposito IdR, nelle Scuole dell'Infanzia e Primaria, l'IRC può essere insegnato da due diverse figure di docenti. Accanto all'IdR, specificamente incaricato, infatti, è previsto l'insegnamento di RC anche *"dall'insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall'autorità ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo"* (Prot. Addiz., n. 5, a), comma 2).

L'IRC può, quindi, essere assegnato al docente ordinario o a un IdR appositamente incaricato ("specialista"). L'affidamento dell'IRC all'insegnante della sezione o della classe non modifica in nulla il suo stato giuridico ed il suo trattamento economico.

Per l'individuazione, tra gli insegnanti in servizio nella scuola, dell'insegnante cui affidare l'IRC, occorre tener presente (L. 169/08; DPR 81/09; DPR 89/09) che è stato superato il modello didattico eliminando le compresenze (L. 148/90). La maggior parte delle classi della scuola primaria hanno comunque mantenuto una pluralità di insegnanti, che vi operano per un numero variabile di ore.

Le diverse versioni dell'Intesa che si sono succedute hanno registrato sull'argomento lievi varianti lessicali che però meritano di essere osservate:

a) **nell'Intesa del 1985**, si diceva semplicemente che l'IRC poteva essere affidato *"agli insegnanti riconosciuti idonei e disposti a svolgerlo"*;

b) **nell'Intesa del 1990**, si aggiunse che gli insegnanti dovevano essere *"di classe"* (trascurando l'eventualità della sezione);

c) **nell'Intesa del 2012** si è infine precisato che deve trattarsi di insegnanti *"della sezione o della classe"*, chiarendo implicitamente che tali docenti devono già appartenere al team didattico della sezione o della classe e non possono inserirsi con il solo IRC, assumendo di fatto la veste di IdR specialisti, condizione per la quale non hanno i prescritti titoli di qualificazione.

A fronte di alcuni abusi verificatisi in passato – già le note del MPI del 22.07.1997, n. 735 e del 30.09.1007, prot. 981 – avevano escluso che un insegnante di classe o di sezione potesse esaurire il suo intero orario di insegnamento nell'IRC.

Nell'articolazione dei moduli, (L. 148/90), l'IRC poteva essere assegnato ad uno qualunque degli insegnanti del modulo che si dichiarassero disponibili ad impartirlo. Il DM 10.09.91 aveva stabilito che *"sulla base del criterio dell'affinità didattica si dovrà provvedere anche all'aggregazione dell'IRC, da affidare a docente dichiaratosi disponibile"*. Il DPR 11.02.2010 ha collocato l'IRC nell'ambito linguistico-artistico-espressivo, dunque, anche a prescindere dall'eventuale eliminazione degli ambiti disciplinari o della loro definizione da parte del MIUR, per evidenti motivi di coerenza epistemologica e didattica, è bene che l'attribuzione dell'IRC ad un insegnante della classe rispetti anche questa condizione.

Negli ultimi tempi, a causa del ridimensionamento effettuato sugli organici dalle misure di contenimento della spesa pubblica (L. 133/08, art. 64), si è

assistito ad un ritorno all'IRC di numerosi insegnanti di classe, che hanno voluto far valere un'idoneità da tempo posseduta anche se non più utilizzata.

Di fronte a queste dichiarazioni di disponibilità all'IRC, si sono posti svariati problemi.

In primo luogo, si deve sottolineare che la disponibilità dei docenti curricolari all'IRC non incide assolutamente sulla determinazione dell'organico, in quanto tutti gli insegnanti sono considerati convenzionalmente titolari dell'IRC all'interno delle 22 ore settimanali d'obbligo.

Quindi, l'eventuale presenza di IdR specialisti costituisce una risorsa in più per la scuola in quanto - come recita appunto la CM 61/12 - *"le economie derivanti dalla scelta da parte delle famiglie del modello orario di 24 ore settimanali o dalla mancata effettuazione dell'intero orario da parte del docente della classe, in dipendenza dell'impiego del docente di religione e/o del docente specialista di lingua inglese... concorrono prioritariamente ad assicurare il tempo mensa alle classi organizzate con rientri pomeridiani, a programmare e organizzare le attività educative e didattiche in base al POF e ad assicurare l'insegnamento dell'ora alternativa alla religione cattolica"*.

In secondo luogo - sempre in relazione ai casi di richiesta di tornare ad insegnare l'IRC da parte di insegnanti curricolari - occorre verificare il possesso effettivo dell'idoneità, perché può essere venuto a cadere uno dei requisiti per il suo mantenimento: appartenenza ecclesiale, testimonianza personale di vita, abilità pedagogica.

Per venire ad alcuni adempimenti, ricordo che, ai sensi della CM 14/91, i docenti di ciascuna istituzione scolastica **devono produrre entro il 15 marzo di ogni anno una dichiarazione di disponibilità ad impartire l'IRC o l'eventuale revoca della medesima. Dette dichiarazioni hanno ovviamente effetto solo con l'anno scolastico successivo.**

La medesima CM prescriveva che gli allora direttori didattici trasmettessero i relativi elenchi ai provveditori entro il 30 marzo per essere poi inoltrati agli ordinari diocesani per il riconoscimento dell'idoneità.

Le stesse disposizioni sono state ribadite dalla CM 374/98 che ha reso permanente l'effetto della dichiarazione di disponibilità all'IRC fino ad eventuale revoca.

Viceversa, la disponibilità dichiarata dopo un periodo di indisponibilità (e ovviamente accompagnata dal riconoscimento di idoneità) **può produrre i suoi effetti solo nel momento in cui l'insegnante inizi un nuovo ciclo didattico (cioè, oggi, nelle classi prime e quarte), per garantire una coerente progettazione pluriennale della disciplina.**

La nuova Intesa del 2012 ha, in proposito, stabilito che chi non ha impartito l'IRC da più di un quinquennio (cioè dal prima del 2007) deve comunque rinnovare la propria preparazione mediante l'acquisizione dell'apposito **master di secondo livello per l'IRC** (DPR 175/12 §4.2.2. b).

L'INSEGNANTE DI CLASSE, L'IRC E LA NUOVA INTESA

LE INSEGNANTI DI CLASSE E L'IRC

Come è noto, nella scuola primaria l'Irc può essere impartito non solo dall'Idr specialista ma anche dall'insegnante di classe che si sia dichiarato disponibile a farlo e sia stato riconosciuto idoneo dalla competente autorità ecclesiastica. Si tratta di un residuo della riforma Gentile, che aveva introdotto, ancor prima del Concordato del 1929, l'insegnamento di religione nelle scuole elementari affidandolo ordinariamente all'insegnante della classe. Quella prassi è stata conservata anche dal nuovo Concordato, sia per continuità con il vecchio regime, sia per fronteggiare in prima applicazione la richiesta di Idr specialisti qualificati. Col tempo l'affidamento dell'Irc all'insegnante di classe si è rivelato sempre più residuale, soprattutto da quando l'abolizione dell'istituto magistrale negli anni Novanta ha fatto mancare il corso di studi che – almeno formalmente – preparava i futuri maestri anche all'Irc attraverso un doppio orario di insegnamento motivato proprio dall'esigenza di fornire anche le competenze didattiche per insegnare religione.

È evidente che, al di là di lodevoli eccezioni, l'Idr specialista risulta formato in maniera più specifica e completa rispetto all'insegnante di classe, anche se l'attribuzione dell'Irc a chi insegna altre materie può evitare varie forme di emarginazione della disciplina. D'altra parte va anche riconosciuto che affidare l'Irc a un insegnante comune sottopone al rischio di veder ridurre talvolta l'orario di Irc per via dell'urgenza di altre materie "più importanti". Per questi motivi e per una generica apertura alla presenza di altri insegnanti nella scuola, si era quindi diffusa la prassi di non dare la propria disponibilità all'Irc (in soli venti anni si è passati da zero a oltre il 70% di ore di Irc coperte da Idr specialisti nella primaria e da zero a oltre l'85% nella scuola dell'infanzia).

Ma negli ultimi mesi i provvedimenti ministeriali sull'organico del personale hanno prodotto una rapida inversione di tendenza. Per un'equivoca interpretazione di quelle disposizioni tantissimi insegnanti di scuola primaria hanno fornito nuovamente la loro disponibilità all'Irc presumendo di poter rientrare automaticamente in questo servizio in virtù dell'idoneità ricevuta anni prima e mai revocata. Tuttavia le cose non sono così semplici e si è creata parecchia confusione sull'argomento.

Alcuni hanno ritenuto che le ore di Irc fossero determinanti per la definizione dell'organico, temendo di poter andare in esubero proprio per via della mancata disponibilità all'Irc (ogni undici insegnanti non disponibili all'Irc si costituisce un posto di insegnamento che poteva essere tagliato). Ma la CM 38 del 2 aprile 2009 sugli organici ha rassicurato tutti chiarendo che l'organico è calcolato come se ogni docente insegni anche religione, a prescindere dalla sua effettiva condizione; quindi l'indisponibilità all'Irc, anziché sottrarre ore, crea nuova disponibilità per la scuola, perché le ore così avanzate potranno servire ad ampliare l'offerta formativa.

È a questo punto che intervengono altre preoccupazioni, di meno nobile natura. Rassicurati sul fronte degli organici, gli insegnanti preferirebbero comunque tornare all'Irc per non dover completare il proprio orario di servizio in altre classi. Ma si è già detto che il ritorno non è un diritto automatico e non è privo di effetti sui controinteressati, cioè gli Idr specialisti che finora hanno assicurato il servizio. In primo luogo va ricordato che non c'è alcuna norma che stabilisca la precedenza dell'insegnante di classe sullo specialista (anzi, la CM 374/98 esplicitamente si appellava al principio della continuità didattica per limitare il rientro del docente comune nell'Irc solo all'inizio di un ciclo didattico e non anche nelle classi intermedie). In secondo luogo va ricordato che l'idoneità a suo tempo ricevuta (dal 1990 l'idoneità è rilasciata a tempo indeterminato) non è un certificato che non perda mai di validità. Proprio perché soggetta a revoca, essa

attesta una relazione di fiducia e di appartenenza ecclesiale che può naturalmente evolversi nel tempo. È quindi legittimo e necessario che gli ordinari diocesani verifichino, nelle forme ritenute più opportune ed efficaci, il sussistere delle condizioni che hanno consentito il primo riconoscimento di idoneità.

Gli insegnanti di classe dovevano dare la propria disponibilità entro lo scorso 15 marzo. Di fronte a numeri talora cospicui di richieste, alcune diocesi stanno correndo ai ripari predisponendo una serie di accertamenti nei confronti dei richiedenti, con i quali è mancato negli ultimi anni quel rapporto di comunicazione che invece è stato presente con gli Idr specialisti, i quali normalmente partecipano a tutte le iniziative di formazione e animazione promosse periodicamente dalla diocesi.

Senza voler fare un processo alle intenzioni (ma con la consapevolezza che il sospetto nei confronti degli insegnanti nuovamente disponibili all'Irc è legittimo quanto meno per l'insolita quantità di richieste), è dovere dell'ordinario diocesano tutelare prima di tutto la qualità dell'Irc; ed è fuori di dubbio che un Idr specialista possieda titoli di studio e continuità nel servizio tali da assicurare quella qualità. È altresì evidente che la formazione iniziale richiesta agli insegnanti di classe sia del tutto sproporzionata rispetto a quella degli specialisti (poche ore di Irc nel corso degli studi magistrali rispetto alla prassi più diffusa di un diploma almeno triennale di scienze religiose) e quindi sembra opportuno cercare di innalzare il livello di preparazione di chi insegna religione, pretendendo per esempio la frequenza di corsi di formazione lunghi e impegnativi.

Infine, non va trascurata la guerra tra poveri che così si è venuta a creare. È ormai assodato che l'Idr specialista non è un supplente dell'insegnante di classe ed oggi è spesso anche di ruolo; quindi non può essere scalzato da un altro insegnante solo sulla base di una sua improvvisa dichiarazione. Anzi, dovrebbe essere preoccupazione della stessa amministrazione scolastica non creare occasioni di esubero che andrebbero ad aggiungersi a quelle già determinate dai tagli generalizzati di personale. Quindi, gli Idr specialisti non devono preoccuparsi per la loro sorte nel prossimo anno scolastico e potranno trovare negli interessi distinti ma convergenti dell'ordinario diocesano e dell'amministrazione scolastica la migliore garanzia per il loro futuro.

Dal 28 giugno 2012 è stata promulgata, con firma per l'approvazione del Presidente della CEI, Card. Angelo Bagnasco e del Ministro del MIUR, Francesco Profumo, una nuova Intesa per l'insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole pubbliche della Repubblica Italiana.

Non è un fatto nuovo, giacché altre due Intese sono state promulgate il 14 dicembre 1985 e il 13 giugno del 1990, e questo per l'attuazione dell'art.9, n.2 dell'accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984 che apporta modifiche al Concordato Lateranense del 1929.

Tralasciando quanto detto a motivazione dell'introduzione dell'insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole dello Stato sia nel Concordato del '29 che ne parla come "fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica" che nell'Accordo di Revisione dell'85 che riconosce "il valore della cultura religiosa, come parte del patrimonio storico del popolo italiano", si precisa che l'istituto giuridico dell'Intesa è applicazione della legge fondamentale che istituisce la legittimità dell'Irc, intendendo pronunziarsi sulle modalità di applicazione della legge. Queste sono certamente variabili nel tempo e possono riguardare i contenuti della disciplina nonché la metodologia di insegnamento, le procedure di assunzione del personale docente, ed inoltre la regolamentazione del diritto di scelta da parte dell'alunno e quant'altro può essere utile a salvaguardare la dignità della disciplina e delle persone del docente e dell'allievo.

Si tratta - trattando di IRC - di un insegnamento atipico non sempre assimilabile alle altre discipline.

L'atipicità dell'IRC ha espressione nella sfera di competenza relativa ai contenuti, evidenzia una correlazione nel docente tra quanto viene insegnato e la testimonianza di vita cristiana dell'IdR, oltre alla regolamentazione del diritto di avvalersi dell'IRC e quanto può riguardare l'attività quotidiana didattica.

La normativa giuridica ha recepito istituti come la competenza della Chiesa per stabilire i titoli di qualificazione professionale, quello della idoneità all'insegnamento relativo tanto ai contenuti della disciplina quanto alla titolarità della sede, ed inoltre la insindacabilità del giudizio dell'Ordinario Diocesano sulla idoneità del docente. La qualificazione professionale è accertata dall'O.D. attraverso percorsi di studio e di formazione che sono riconosciuti validi dalla CEI e questo è in premessa dell'Intesa che cita l'art.5 dello Statuto della CEI e il can.804 par.1 del Codice di Diritto Canonico.

L'idoneità espressa in un decreto dell' O.D. viene accettata come giudizio insindacabile sulla competenza professionale, sulla sede per quel determinato docente e sulla conformità di vita del docente con i principi della vita cristiana.

Lo Stato, attraverso i suoi organi amministrativi della scuola pubblica, accerta che i parametri della qualificazione professionale siano dello stesso livello richiesto per le altre discipline, vigila perché sia la disciplina che il docente vengano posti sullo stesso piano degli altri nel quadro orario come nella vita stessa della scuola, senza preclusioni di sorta per la dignità della persona e dell'IRC.

L'esperienza di oltre ottanta anni di insegnamento della RC a datare dal Concordato del '29, ha affinato la sensibilità, ma non ha certo potuto dirimere tutte le questioni che possono sorgere e di fatti sorgono in itinere. Ecco la ragione di una nuova intesa o, se si vuole, di un aggiornamento delle norme in atto.

Quanto premesso, veniamo ora a esaminare in dettaglio quello che la nuova intesa ha ritenuto opportuno modificare, richiamando l'attenzione soprattutto ai punti 2 e 4, certo innovativi rispetto a quanto precedentemente stabilito.

Nel numero 1 intitolato "Indicazioni didattiche per l'IRC" si ribadisce il principio della libertà di coscienza dell'allievo nell'espressione della propria fede, ma anche la competenza della Chiesa di verificare la conformità alla dottrina della stessa e il diritto-dovere di approvazione delle indicazioni didattiche da parte degli organi statuali ed ecclesiastici.

E' in questo quadro che va messo tanto il diritto di avvalersi dell'IRC da parte dell'allievo, quanto il diritto della Chiesa di vigilare sulla ortodossia di insegnamento del docente e degli strumenti di docenza quali i libri di testo.

Nel numero 2 "Modalità di organizzazione dell' IRC" si ribadiscono innanzi tutto quanto già definito nelle precedenti ordinanze relativamente al diritto di avvalersi dell'Irc:

1-per prima cosa il principio che la scelta non deve determinare alcuna forma di discriminazione né nei riguardi dell'allievo né della disciplina che deve essere inserita nel quadro orario.

2- La scelta va fatta all'atto dell'iscrizione e la sua validità è per tutto l'anno scolastico e per i successivi anni di corso nei casi in cui l'iscrizione è prevista di ufficio. Qualsiasi revoca va fatta sempre all'atto dell'iscrizione.

3- Le modalità di insegnamento devono tener conto dell'attuale ordinamento scolastico che prevede per le scuole secondarie la conferma delle ore previste dall'attuale ordinamento, la collocazione oraria delle lezioni viene effettuata dal dirigente scolastico sulla base delle proposte del collegio docenti, secondo il criterio di equilibrata disposizione delle diverse discipline nella giornata e nella settimana. Nella scuola primaria sono assegnate complessivamente due ore di insegnamento della disciplina, mentre nella scuola dell'infanzia e sono previste specifiche ed autonome attività educative.

Nelle scuole dell'infanzia, c'è però la possibilità di attuare specifiche ed autonome attività educative in ordine all'insegnamento dell'IRC da organizzare nella programmazione educativo-didattica della scuola secondo i moduli attualmente in vigore che prevedono raggruppamenti di più ore in determinati periodi, per un ammontare complessivo di sessanta ore nell'arco dell'anno scolastico.

4- In linea di principio viene ribadito che l'IRC è dato a chi è riconosciuto idoneo dall'OD ed è nominato d'intesa con l'OD dalle competenti autorità scolastiche; si rinvia al numero successivo la determinazione dei titoli di qualificazione professionale. Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie l'insegnamento della RC può essere affidato agli insegnanti delle sezioni o della classe, riconosciuti idonei dall'OD e che abbiano dichiarato la propria disponibilità, che però può essere revocata all'inizio dell'anno scolastico.

Il numero 3 dell'intesa determina i criteri per la scelta dei libri di testo. Questi devono essere dotati del "nulla osta" della CEI e dell'approvazione dell'ordinario competente.

Il numero 4 è così intitolato: Profili per la qualificazione professionale degli insegnanti di religione. E' questa la parte innovativa di tutta l'intesa che il legislatore ha ritenuto di aggiornare adeguando i profili di qualificazione ai nuovi criteri degli ordinamenti accademici attualmente in vigore perché "il docente di RC deve avere dignità formativa e culturale pari a quella delle altre discipline" e l'idoneità dichiarata dall'OD deve riconoscere una qualificazione professionale adeguata ai tempi.

Ecco allora i titoli di qualificazione riconosciuti dalla nuova intesa:

1- titolo accademico in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conseguito presso una facoltà approvata dalla Santa Sede;

2- attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore;

3- laurea magistrale in scienze religiose conseguita presso un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede;

4- per sacerdoti, diaconi o religiosi qualificazione riconosciuta dalla CEI a norma del Diritto Canonico can. 804 par.1 e attestata dall'OD solo per l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie.

5- Sempre per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria è riconosciuto titolo di qualificazione agli insegnanti di sezione o di classe il possesso di uno specifico master di secondo livello per l'IRC approvato dalla CEI.

6- I titoli di cui sopra sono richiesti a partire dall'anno scolastico 2017/2018.

La regolamentazione del periodo intercorrente dall'anno scolastico 2012/13 fino all'entrata in vigore dei nuovi titoli riconosciuti per l'IRC costituisce oggetto di normativa ed è notificato nell'ultima parte dell'Intesa.

Nelle scuole di ogni ordine e grado l'insegnamento della RC può essere affidato:

1- a chi è in possesso del "diploma accademico di magistero in scienze religiose" rilasciato entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013/2014 da un Istituto

2- a chi è in possesso di un diploma di scienze religiose rilasciato da un Istituto di Scienze Religiose, solo se l'aspirante è in possesso di una laurea di 2° livello dell'ordinamento universitario italiano

Nelle scuole dell'infanzia e nella scuola primaria può insegnare

1- chi è in possesso di un diploma di scienze religiose rilascia da un ISR entro l'anno 2013/14;

2- l'insegnante di sezione o di classe che ha impartito l'insegnamento almeno per un anno continuativamente nel quinquennio 2007/2012;

3- coloro che hanno frequentato come alunni nel corso dell'istituto magistrale l'insegnamento della religione cattolica e che abbiano impartito come docenti tale

Insegnamento continuativamente almeno per un anno nel corso del quinquennio 2007/2012.

Tutte queste situazioni vengono riconosciute valide per l'insegnamento e quindi *"sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria gli insegnanti che, riconosciuti idonei dall'OD, sono provvisti dei titoli di cui si diceva precedentemente se hanno prestato servizio continuativo per almeno un anno entro il termine dell'a.s. 2016/17"*. L'Intesa si conclude con il richiamo alla necessaria collaborazione per iniziative di aggiornamento professionale degli insegnanti di RC nell'ambito delle rispettive competenze e disponibilità.